



**Elezioni dei Rappresentanti degli  
Studenti nel CdA e nel Senato  
Accademico**

Regolamento Elettorale

Approvato dal CdA in data 13.01.2021



## **Indice**

1	Indizione delle elezioni
2	Elettorato attivo e passivo
3	Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni
4	Sistema elettorale
5	Candidature
6	Propaganda elettorale
7	Modalità di voto
8	Operazioni di scrutinio
9	Commissione Elettorale
10	Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
11	Nomina
12	Sostituzioni
13	Norme transitorie e finali



### **Art. 1 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Amministrazione e nel Senato Accademico, nella composizione prevista dagli artt. 21 e 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, emanato con decreto rettorale del 10 dicembre 2020, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2020, sono indette ogni triennio con decreto rettorale reso pubblico almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

### **Art. 2 – Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di svolgimento delle votazioni risultino regolarmente iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai Corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico di UnitelmaSapienza.

2. L'elettorato passivo spetta alle studentesse e agli studenti che alla data di svolgimento delle votazioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai Corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico di UnitelmaSapienza.

3. Le elette e gli eletti devono, alla data del decreto rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti di eleggibilità sopra richiesti.

4. In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere la studentessa o studente eletto e a sostituirlo con la studentessa o studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

5. Gli elenchi definitivi degli studenti aventi diritto al voto saranno visionabili almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni previo appuntamento da richiedere via e-mail a [unitelmasapienza@pec.it](mailto:unitelmasapienza@pec.it)



### **Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni**

Il numero dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti da eleggere in Consiglio di amministrazione e nel Senato Accademico è fissato dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni in relazione a quanto previsto dallo Statuto.

### **Art. 4 – Sistema elettorale**

L'elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti avviene sulla base di candidature singole concorrenti per ognuno dei due organi.

### **Art. 5 – Candidature**

Le candidature relative a ciascun Organo devono essere presentate digitalmente, tramite la compilazione di apposito form online, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni.

I candidati sono elencati con l'indicazione del Cognome e Nome e sono riportati nella scheda elettorale in ordine cronologico in base alla data di compilazione del form di presentazione della candidatura.

Delle candidature pervenute è data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso elettorale, almeno 10 giorni prima della data delle votazioni, nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per Organo e disposti in ordine alfabetico, sul sito web dell'Università e mediante trasmissione, con posta elettronica, del medesimo avviso elettorale agli aventi diritto al voto. La mancata ricezione di tale messaggio non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

### **Art. 6 – Propaganda elettorale**

La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede la data fissata per le votazioni.



I candidati possono richiedere di pubblicare un programma elettorale sul sito istituzionale dell'Università nelle pagine dedicate alle elezioni.

### **Art. 7 – Modalità di voto**

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza per il rappresentante di ciascun Organo. La validità della votazione prescinde dalla percentuale dei votanti. In virtù della natura telematica dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza le votazioni si svolgono nella modalità online utilizzando il sistema di voto elettronico u-Vote OnLine realizzato da CINECA o altri sistemi informatici similari

### **Art. 8 – Operazioni di scrutinio**

La Commissione Elettorale riunita in seduta pubblica, dà inizio per ciascun organo alle fasi di spoglio elettronico delle schede votate, le cui risultanze sono tempestivamente rese pubbliche sul portale dell'Università.

### **Art. 9 – Commissione Elettorale**

Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione Elettorale, nominata con decreto rettorale, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, di dirimere le questioni in materia elettorale e relative all'applicazione della presente disciplina, nonché di comunicare i risultati elettorali definitivi.

Per l'espletamento di tali compiti è incaricata la medesima Commissione Elettorale che procede alle verifiche ed agli accertamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, nella composizione e con gli stessi poteri ad essa conferiti dal Regolamento per le elezioni al Senato accademico dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.

### **Art. 10 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi**



1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Università il giorno successivo alle elezioni.

2. Entro due giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale che decide entro un giorno dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse

3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, può essere proposto, il giorno successivo, ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva.

### **Art. 11 – Nomina**

Alla nomina dei rappresentanti negli Organi del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, provvede il Rettore con proprio decreto il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi ovvero dalla pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

### **Art. 12 – Sostituzioni**

1. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, il rappresentante degli studenti, è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti nello stesso Organo, purchè ancora in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il sostituto rimane in carica per la durata residua del mandato interrotto.

### **Art. 13 – Norme transitorie e finali**

Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate dalla vigente normativa in materia



di stato giuridico e dallo Statuto di UnitelmaSapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

Laddove non espressamente disposto dal presente Regolamento, le denominazioni, i nomi comuni, le funzioni e le cariche ivi menzionate, e le disposizioni alle stesse riferite, devono in ogni caso ritenersi applicabili, declinate e concordate tanto al genere maschile quanto al genere femminile.